



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 12 DEL 18 MARZO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Possibile il subentro di un altro Patronato per l'AUU.....</i>	<i>5</i>
<i>Debiti fiscali: rateizzazione fino a 120 rate.....</i>	<i>6</i>
<i>Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari di novembre 2023.....</i>	<i>7</i>
APPROFONDIMENTI	8
<i>Violazioni contributive: nuove norme di accertamento e contrasto</i>	<i>8</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	13
<i>Pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"</i>	<i>22</i>
<i>Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche</i>	<i>24</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000

Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic- 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen-24	119,3	0,336417	0,252313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb-24	119,3	0,336417	0,252313	0,250	0,502313	1,00502313

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Possibile il subentro di un altro Patronato per l'AUU

L'INPS, con il messaggio n. 1108 del 14 marzo 2024, ha reso noto che è disponibile una nuova funzionalità che consente a chi ha richiesto l'Assegno Unico e universale (AUU) di conferire il mandato di assistenza e rappresentanza relativo ad una domanda già in corso ad un altro Patronato.

Per effettuare il subentro è necessario che i contatti del richiedente l'Assegno Unico universale siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione "Contatti" dell'area riservata MyINPS nel sito istituzionale www.inps.it. In caso contrario, il cittadino può rivolgersi alla Struttura territoriale INPS di riferimento per procedere direttamente con la richiesta di subentro.

Dopo avere inserito correttamente il codice di riscontro fornito dal cittadino e avere verificato la correttezza dei dati presentati, l'operatore di Patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità "Scegli file" e confermare l'operazione.

Conclusa la fase di caricamento della documentazione e dopo avere confermato di avere ricevuto il mandato di assistenza dal cittadino, la richiesta di subentro è conclusa e accolta. La relativa domanda è quindi immediatamente visibile nell'elenco delle domande gestite dall'Istituto di Patronato subentrante.

A conclusione dell'iter di subentro, nel corso della giornata, viene inviata all'Istituto di Patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.

L'Istituto previdenziale ricorda che la nuova funzionalità è disponibile per gli operatori di Patronato nella sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", alla voce "Subentro Patronato".

Per accedere alla funzionalità è necessario inserire il numero della domanda di AUU per la quale effettuare il subentro e il codice fiscale del richiedente, infine cliccare sul pulsante "Subentro Patronato".

Se è presente una domanda che soddisfa i criteri di ricerca inseriti, l'operatore del Patronato deve confermare l'operazione attraverso l'invio (Invia OTP) di un codice numerico di riscontro. Tale OTP viene inviato al richiedente l'AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell'Istituto.

Debiti fiscali: rateizzazione fino a 120 rate

Il Consiglio dei ministri n. 73 dell'11 marzo 2024 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l'istituto del "discarico automatico" dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d'impresa. Il discarico non comporta automaticamente l'estinzione del debito, pertanto l'Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di "nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore", riaffidarlo ad AdER.

Sull'azione di recupero dei crediti affidati a AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze che quello dell'Ente creditore, che può contestare all'agente della riscossione l'intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L'agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell'importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell'agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede, inoltre, la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell'accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei

rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari di novembre 2023

L'INPS, con il messaggio n. 1026 dell'11 marzo 2024, ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l'emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio presente al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > Sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni" > "Invio quietanza di versamento".

In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

APPROFONDIMENTI

Violazioni contributive: nuove norme di accertamento e contrasto

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al fine di introdurre nuove misure, dirette e indirette, atte a trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, sono state apportate alcune modifiche all'art. 116 della L. 388/2000, con decorrenza 1° settembre 2024. Sono state, inoltre, previste nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, nonché attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali più incisive e veloci.

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare – Come anticipato in premessa, è stato, innanzi tutto, riscritto e sostituito il c. 8, dell'art. 116 della L. 388/2000, come di seguito indicato. In particolare, in base alla novella normativa, i soggetti che non provvederanno, entro il termine *ex lege* previsto, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvederanno in misura inferiore a quella dovuta, saranno tenuti:

- A) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; **se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non troverà applicazione (novità)**; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- B) **(lettera sostituita dal D.L. 19/2024)** in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o **dichiarazioni (novità)** obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o **redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo**

contributivo (novità), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non potrà essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria sarà effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti saranno tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. **Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia (novità)**. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la misura piena (novità);

B-bis (nuova lettera introdotta dal D.L. 19/2024) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applicherà la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

Sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, sarà rivista anche la sanzione prevista in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, della L. 388/2000).

In questo caso, non vi sarà più una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un tetto massimo non superiore al 40%

dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (sanzione che – è bene ricordarlo – deve essere applicata fino al 31 agosto p.v.), ma saranno dovuti unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni che prevedano l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti sopra.

Semplificazione degli adempimenti – Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'Istituto previdenziale metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente potrà segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

Criteri e modalità operative saranno adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS, in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del Lavoro, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento della stessa.

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con la deliberazione di cui sopra, comporterà l'applicazione, in ragione della violazione contestata:

A) in caso di omissione contributiva, della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

B) in caso di evasione contributiva, della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui sopra è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o

tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione piena ex art. 116, c. 8, primo periodo delle lett. a) e b) della L. 388/2000 (*ut supra*).

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procederà alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili (la norma di riferimento è, anche in questa fattispecie, l'art. 116, c. 8, della L. 388/2000):

A) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

B) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ai fini di quanto finora rilevato, si prevede che, da settembre 2024, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, potranno fondarsi su **accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS** sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

L'INPS potrà, conseguentemente, a mezzo di posta elettronica certificata:

A) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

B) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

C) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

D) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS potrà formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite PEC.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali.

Messaggio n. 1027 del 11/03/2024

Con il presente messaggio si comunica che è stata creata una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi "per variazione dati supplemento", con la quale è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione.

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

Ricostruzione per variazione dati supplemento"

Gruppo: Ricostituzione Pensione

Prodotto: Motivi Contributivi

Tipo: Per variazione dati supplemento.

A seguito dell'introduzione della nuova tipologia di ricostituzione in oggetto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l'istanza di ricostituzione documentale.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" e proseguendo all'interno dell'area tematica > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci". Dopo l'autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all'interno del menu "Variazione pensione";

- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il *Contact Center* Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

Circolare n. 46 del 13/03/2024

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

L'articolo 1, comma 125, della citata legge dispone che: "All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, le parole: «a 1,5 volte l'importo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «all'importo»;
- b) al comma 11:
 - 1) al primo periodo, le parole: «a 2,8 volte» sono sostituite dalle seguenti: «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli»;
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno»;
 - 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti»;

- c) al comma 12, alinea, le parole: «al requisito contributivo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11».

Di conseguenza, i commi **7, 11 e 12** dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono così modificati:

"7". Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il già menzionato importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il già menzionato importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto- legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.

[...]

"11". Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non

inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il già menzionato importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, rispettivamente a 3,0 volte, a 2,8 volte e a 2,6 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del comma 6. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

"12". A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché ai requisiti contributivi di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";
- b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";
- c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni per l'applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma in esame.

2. Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia. Articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale (il valore provvisorio, per l'anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla già menzionata disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

3. Modifiche alla disciplina della pensione anticipata. Articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011

- 3.1 Modifiche al requisito di importo soglia

Per effetto dell'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.

L'importo soglia di 3 volte l'assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Sulla base del valore provvisorio dell'assegno sociale (AS) per l'anno 2024 (pari a 534,41 euro), si riportano di seguito i valori dell'importo soglia:

Importo soglia	Valore
3,0 volte AS	1.603,23 euro
2,8 volte AS	1.496,35 euro
2,6 volte AS	1.389,46 euro

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.

- 3.2 Applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita al requisito contributivo

Per effetto dell'articolo 1, comma 125, lettera c), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al riguardo si fa presente che il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.

- 3.3 Importo massimo della pensione da porre in pagamento

L'articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, prevede che la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, da

porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (2.993,05 euro, in base al valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l'anno 2024).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l'importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l'importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l'intero importo della pensione perequato nel tempo.

Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all'articolo 24, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Si chiarisce che, ai fini del pagamento della pensione in misura intera, il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello richiesto - alla data di decorrenza effettiva della pensione anticipata - per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i bienni 2023/2024 e 2025/2026, tale requisito è pari a 67 anni (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023).

Si precisa che la previsione di un importo massimo della pensione da porre in pagamento, stabilito dall'articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, trova applicazione con riferimento alle pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997, anche nei confronti dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.5.

- 3.4 Decorrenza del trattamento pensionistico

In applicazione dell'articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024 il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- 3.5 Disciplina applicabile ai soggetti che al 31 dicembre 2023 hanno perfezionato i requisiti vigenti alla già menzionata data

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, vigenti al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che entro la già menzionata data hanno maturato i prescritti requisiti, ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Si precisa che, con riferimento ai soggetti di cui al presente paragrafo, la previsione dell'importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell'AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cfr. il paragrafo 3.3 della presente circolare).

Articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”

Messaggio n. 1107 del 14/03/2024

L'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto che: “All'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «al comma 283» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,»”.

La citata disposizione, in particolare, coordina la disciplina dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), con la modifica della disciplina della pensione anticipata flessibile prevista dall'articolo 1, comma 139, della legge di Bilancio 2024, che ha innovato l'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, estendendo il diritto alla pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nell'anno 2024, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

L'Istituto ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, prevista dalla legge di Bilancio 2024, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024.

In particolare, al paragrafo 6 della citata circolare, è stato illustrato che, per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 140, della legge di Bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024 e scelgono di proseguire l'attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell'anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO.

Per tutto quanto non diversamente illustrato nel presente messaggio, si rinvia alla circolare n. 82 del 22 settembre 2023, con la quale sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo al posticipo del pensionamento, e al messaggio n. 2426 del 28 giugno 2023, relativo alle istruzioni per la presentazione telematica delle domande per il già menzionato incentivo.

Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche

Messaggio n. 1041 del 11/03/2024

Con il presente messaggio si comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell'istanza.

Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso "Pensione e Previdenza" > "Domanda di pensione" > in Aree tematiche "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci" > cliccare su "Accedi all'area tematica".

Dopo l'autenticazione, è necessario selezionare

"Nuova prestazione pensionistica" > "Pensione anticipata";

- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito, da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)